

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 86 del 29/07/2025

Oggetto: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025 EX ART. 79 DEL CCNL 16.11.2022 E PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ECONOMICA.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;
- l'A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
- "[...] all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)" (art.5);
- gli Organi dell'Autorità Idrica Toscana sono (art. 6):
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Direttore Generale;
 - il Revisore Unico dei Conti;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea n. 2/2024 del 01/03/2024 di designazione dello scrivente alla carica di Direttore Generale dell'Ente per la durata di cinque anni e la formale intesa del Presidente della Regione Toscana resa ai sensi dell'art. 9, c. 1, della L.R. 69/2011 (prot. AIT n. 4093/2024);

PRESO ATTO CHE il suddetto incarico ha acquisito efficacia in data 2 aprile 2024 e andrà a scadenza il 1° aprile 2029;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.10, comma 1, della L.R. n. 69/2011 il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità;

RICHIAMATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. n. 69/2011 e dall'art. 15 dello Statuto dell'Ente;

Autorità Idrica Toscana

DATO ATTO CHE:

- il CCNL 21/05/2018, all'articolo 67, comma 1, stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (...). L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.*", individuando le disposizioni dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;
- il successivo CCNL 16/11/2022, all'articolo 79, ha introdotto la nuova disciplina per la costituzione del fondo in parola, mantenendo la suddivisione del fondo stesso tra risorse stabili, disciplinate ai commi 1 e 1-bis, che restano confermate negli anni successivi, e risorse variabili, regolate ai commi 2 e 3, la cui composizione deve essere valutata annualmente.

CONSIDERATO che al sottoscritto, nella sua qualità di organo di indirizzo, compete la formulazione delle linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la conduzione delle procedure della contrattazione integrativa, nonché lo stanziamento delle poste economiche variabili del Fondo per le risorse decentrate che sono rimesse alla disponibilità dell'ente, la cui definizione è necessaria al Dirigente dell'Area Amministrazione e risorse umane per la costituzione del fondo predetto dell'anno 2025;

VISTA la relazione istruttoria a firma del Dirigente dell'Area Amministrazione e risorse umane, (acquisita agli atti prot. n. 10928 del 29.07.2025), contenente la proposta di adozione del decreto in oggetto;

DATO ATTO che:

- l'art. 40 – comma 3 - *quinquies* – del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal predetto d.lgs. n. 150/2009 nonché dal d.lgs. n. 75/2017, condiziona gli incrementi discrezionali al fondo per le risorse decentrate del personale dipendente come segue: *"Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- il citato articolo 40, comma 3 - *quinquies*, pone alcune precondizioni per l'applicazione degli incrementi facoltativi del fondo, richiedendo che l'ente locale rispetti:
 - 1) i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale;
 - 2) i parametri di virtuosità previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero:

Autorità Idrica Toscana

- la riduzione progressiva della spesa di personale
- i limiti delle assunzioni previste dalle norme
- i vincoli di bilancio e le previsioni degli stanziamenti
- il rispetto degli altri strumenti di contenimento della spesa disposti dall'art. 1, comma 562 della legge n. 296/2006;

- L'Ente ha verificato il rispetto dei parametri di virtuosità sopra citati, e garantisce il rispetto dei limiti previsti dalla contrattazione nazionale;

VISTO l'art. 79, commi 2 e 3, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate:

- "a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;*
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;*
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. Lgs. n. 219/2016;*
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999"*

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6";

VISTO, altresì, l'art. 79, comma 4, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

RICHIAMATI gli articoli 79 e 80 del CCNL 16/11/2022 rispettivamente in materia di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate;

RITENUTO che, secondo le disposizioni vigenti, le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento delle risorse in questione siano le seguenti:

- rispetto delle disposizioni contenute all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 in materia di vincolo del trattamento economico accessorio determinato per l'anno 2016;
- rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;

Autorità Idrica Toscana

- l'incremento di risorse deve essere collegato al raggiungimento di specifici obiettivi strategici di miglioramento della performance organizzativa ed individuale, previsti per l'anno in corso;

CONSIDERATO che:

- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ha disposto che a decorrere dal 01.01.2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio dei dipendenti e dirigenti pubblici non deve superare quelle destinate al tal fine nel corso dell'anno 2016;
- la disciplina relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, contenuta nell'art. 79 del Ccnl 16/11/2022, prevede espressamente, al comma 6, che la quantificazione del predetto fondo e delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione deve avvenire complessivamente nel rispetto del sovra richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

EVIDENZIATO che:

- questo Ente non soggiace all'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, e che pertanto non applica le regole sull'eventuale adeguamento del limite ivi introdotte;
- per tale ragione, il valore del limite al trattamento accessorio, ex art. 23, comma 2, su richiamato, è confermato anche per l'anno 2025 in Euro 695.926,50;

VISTO il proprio Decreto n. 33 del 13.03.2023, con cui si è disciplinata la composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la contrattazione decentrata integrativa, ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 2019/2021;

VISTO il CCI (Contratto Collettivo Integrativo) per il triennio 2023/2025, in conformità alle disposizioni di cui al vigente CCNL 16.11.2022, che è stato definitivamente sottoscritto per il personale dipendente di questo ente in data 19.12.2023 e sempre in vigore, fino a nuova sottoscrizione;

STABILITO, per quanto di competenza, di individuare come di seguito le risorse di competenza dell'organo di indirizzo da destinare alla costituzione della parte variabile del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025:

- a) in considerazione dell'accertata sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa, l'integrazione delle risorse del fondo di parte variabile per un importo massimo di €17.885,00, pari all'1,2% del monte salari dell'anno 2012, primo anno di istituzione dell'Autorità, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b), del Ccnl 16/11/2022, da destinarsi al finanziamento degli incentivi alla performance del personale dipendente e collegata a specifici obiettivi strategici di miglioramento previsti per l'anno in corso. La somma da stanziare dovrà comunque essere contenuta nel rispetto dei limiti richiamati all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017;
- b) l'integrazione una tantum della quota di competenza per l'anno 2025, ex articolo 79, comma 3, del Ccnl 16/11/2022, in attuazione dell'art. 1, comma 604, della legge 234/2021, di un importo pari allo 0,22% del m.s. dell'anno 2018, ammontante a un totale di **Euro 3.803,56**, così proporzionalmente suddiviso rispetto ai valori dell'anno 2021:
 - i. Sul fondo risorse decentrate, parte variabile, Euro 1.443,52

Autorità Idrica Toscana

ii. Ad incremento del Fondo le Elevate Qualificazioni, Euro 2.360,04.

VISTI:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto Funzioni locali” del 21/05/2018 e del 16/11/2022;
- il decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.25 del vigente Statuto AIT;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI FORMALIZZARE gli indirizzi e le direttive di propria competenza in ordine alla definitiva costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2025, nonché alla conduzione delle procedure della contrattazione integrativa da parte della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, disponendo:
 - in considerazione dell’accertata sussistenza, nel bilancio dell’ente, della relativa capacità di spesa, l’integrazione delle risorse del fondo di parte variabile per un importo massimo di €17.885,00, pari all’1,2% del monte salari dell’anno 2012, primo anno di istituzione dell’Autorità, ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett. b), del Ccnl 16/11/2022, da destinarsi al finanziamento degli incentivi alla performance del personale dipendente e collegata a specifici obiettivi strategici di miglioramento previsti per l’anno in corso;
 - l’integrazione una tantum della quota di competenza per l’anno 2024, ex articolo 79, comma 3, del Ccnl 16/11/2022, in attuazione dell’art. 1, comma 604, della legge 234/2021, di un importo pari allo 0,22% del m.s. dell’anno 2018, ammontante a un totale di **Euro 3.803,56**, così proporzionalmente suddiviso rispetto ai valori dell’anno 2021:
 - sul fondo risorse decentrate, parte variabile, Euro 1.443,52
 - ad incremento del Fondo le Elevate Qualificazioni, Euro 2.360,04.
3. Di FORNIRE, altresì, al Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per la conduzione delle procedure della contrattazione integrativa, le seguenti linee di indirizzo:
 - di riferire periodicamente all’organo di indirizzo sull’andamento delle trattative;
 - di sottoporre al medesimo organo, alla conclusione dei lavori del Tavolo di contrattazione, onde ottenere l’autorizzazione alla stipula definitiva, la pre-intesa di Accordo annuale di parte economica sull’utilizzo delle risorse del Fondo;
 - valutare, ove ciò si renda necessario e venga richiesto dalle parti sindacali, una revisione al contratto decentrato per il triennio 2023/2025 - parte normativa;
 - sono fatte salve, in ogni caso, tutte le modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune.

Autorità Idrica Toscana

4. DI DARE ATTO che l'ipotesi di Accordo annuale deve essere trasmessa al Revisore dei Conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione.
5. DI TRASMETTERE il presente atto al Dirigente dell'Area Amministrazione e risorse umane ed ai Dirigenti componenti della Delegazione di parte pubblica ed al Responsabile del Servizio Gestione risorse per gli adempimenti di rispettiva competenza;
6. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del procedimento di pubblicazione per la pubblicazione nelle seguenti sezioni del sito web dell'Autorità:
 - Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
 - per le finalità di cui al D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, nella sezione del sito web "Amministrazione Trasparente" sottosezioni: "disposizioni generali" > "atti generali" > "decreti del direttore generale".
7. di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, onde consentire l'immediata prosecuzione delle attività successive e il pronto avvio delle fasi negoziali integrative.

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Autorità Idrica Toscana

Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto

OGGETTO: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025 EX ART. 79 DEL CCNL 16.11.2022 E PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ECONOMICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 29/07/2025 .

IL DIRIGENTE

Dott. Massimiliano Refi

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005